

CAMBIAMENTI DI ABITAZIONE E TRASFERIMENTI DI RESIDENZA

L'UFFICIALE DI ANAGRAFE

Vista la legge 24 dicembre 1954, n. 1228, con la quale è stato approvato l' "Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente" e successive modificazioni;

Visto il d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, con il quale è stato approvato il nuovo regolamento di attuazione;

Vista la legge 27 ottobre 1988, n. 470, recante: "Anagrafe e censimento degli italiani all'estero" e successive modificazioni;

Visto il D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, recante: "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" e successive modificazioni;

Visto il d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, recante: "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286" e successive modificazioni;

Visto il d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante: "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e successive modificazioni;

Visto il D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30, recante: "Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri" e successive modificazioni;

RICORDA

le seguenti norme inerenti alla tenuta dell'anagrafe della popolazione residente nel comune:

Mutazioni di posizione anagrafica

È fatto obbligo ad ognuno di chiedere per sé e le persone sulle quali esercita la potestà o la tutela, l'iscrizione nell'anagrafe del comune di dimora abituale e di dichiarare alla stessa i fatti determinanti mutazioni di posizioni anagrafiche, a norma del regolamento.

L'assenza temporanea dal comune di dimora abituale, non produce effetti sul riconoscimento della residenza.

Cambiamenti di abitazione

Coloro che cambiano abitazione nell'ambito del territorio comunale devono farne dichiarazione all'ufficio anagrafe del comune entro venti giorni dall'occupazione del nuovo alloggio.

Trasferimenti di residenza

1) Chiunque si trasferisca in questo comune, per fissarvi la propria residenza, deve farne dichiarazione all'ufficio anagrafe entro venti giorni dalla data nella quale si è trasferito. Sono soggetti a questo obbligo anche i militari di carriera che costituiscono famiglia a sé stante;

2) Chiunque si trasferisca all'estero per emigrazione definitiva, deve farne dichiarazione al competente consolato o all'ufficio anagrafe per la conseguente cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente e per la conseguente iscrizione nell'apposita anagrafe degli italiani residenti all'estero (A.I.R.E.);

3) Anche gli stranieri, muniti di permesso di soggiorno non scaduto, sono soggetti all'obbligo delle dichiarazioni sopra indicate.

Cittadini comunitari, Stati membri

Sono stati membri:

Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria

Sono equiparati ai cittadini dell'Unione europea i cittadini Svizzeri e della Repubblica di San Marino, nonché i cittadini degli stati appartenenti allo Spazio Economico Europeo - SEE (Norvegia, Islanda, Liechtenstein).

L'ambito applicativo della normativa deve intendersi esteso ai cittadini dei Principati di Monaco, di Andorra e dello Stato della Città del Vaticano (Comunicato Min. Int. del 14 marzo 2006).

I cittadini di Paesi aderenti all'Unione europea che intendono soggiornare in Italia per un periodo superiore a tre mesi, devono richiedere l'iscrizione anagrafica nel Comune nel quale hanno fissato la dimora abituale.

Per l'iscrizione anagrafica deve sussistere una delle seguenti condizioni:

1. essere lavoratore dipendente o autonomo;
2. disporre di risorse economiche sufficienti ed essere in possesso di polizza di assicurazione sanitaria o altro titolo idoneo a coprire in Italia tutti i rischi;

Il presente avviso, in relazione al disposto dell'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, è inserito anche nel sito Web istituzionale di questo comune.



L'UFFICIALE DI ANAGRAFE

Dalla residenza comunale, il

Estreito del regolamento

approvato con d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223

Art. 6 - Responsabili delle dichiarazioni anagrafiche.

1. Ciascun componente della famiglia è responsabile per sé e per le persone sulle quali esercita la potestà o la tutela delle dichiarazioni anagrafiche di cui all'art. 13. Ciascun componente può rendere inoltre le dichiarazioni relative alle mutazioni delle posizioni degli altri componenti della famiglia.

2. Agli effetti degli stessi adempimenti la convivenza ha un suo responsabile da individuare nella persona che normalmente dirige la convivenza stessa.

3. Le persone che rendono le dichiarazioni anagrafiche debbono comprovare la propria identità mediante l'esibizione di un documento di riconoscimento.

Art. 13 - Dichiarazioni anagrafiche.

1. Le dichiarazioni anagrafiche da rendersi dai responsabili di cui all'art. 6 del presente regolamento concernono i seguenti fatti:

a) trasferimento di residenza da altro comune o dall'estero ovvero trasferimento di residenza all'estero;

b) costituzione di nuova famiglia o di nuova convivenza, ovvero mutamenti intervenuti nella composizione della famiglia o della convivenza;

c) cambiamento di abitazione;

d) cambiamento dell'intestatario della scheda di famiglia o del responsabile della convivenza;

e) cambiamento della qualifica professionale;

f) cambiamento del titolo di studio.

2. Le dichiarazioni di cui alle lettere precedenti devono essere rese nel termine di venti giorni dalla data in cui si sono

verificati i fatti. Le dichiarazioni di cui alla lettera a) devono essere rese mediante modello conforme all'apposito esemplare predisposto dall'Istituto centrale di statistica; si dichiarerà dove essere rilasciata ricevuta.

3. Le dichiarazioni di cui alle lettere b), c), d), e), ed f) possono essere rese anche a mezzo di lettera raccomandata; le dichiarazioni di cui alle lettere e) ed f) devono essere corredate dalla necessaria documentazione.

4. Le dichiarazioni anagrafiche sono esenti da qualsiasi tassa o diritto.

Legge 24 dicembre 1984, n. 1228

Art. 11 - Sanzioni pecuniarie.

(Deputato con l'art. 32 della legge 24 novembre 1981, n. 689) (come modificato con l'art. 27, 9° comma, del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55 convertito, con modificazioni, nella legge 28 aprile 1983, n. 131).

1. Chiunque avendo obblighi anagrafici contravviene alle disposizioni della presente legge ed a quelle del regolamento è punito, se il fatto non costituisce reato più grave, con la sanzione amministrativa da 25,00 a 125,00 Euro.

2. Per le persone residenti nel territorio dello Stato in seguito ad immigrazione dall'estero che non hanno provveduto a curare la propria iscrizione o quella delle persone sottoposte alla loro potestà o tutela nell'anagrafe del comune dove dimorano abitualmente o, se non hanno fissato dimora, ai sensi del precedente art. 2, nonché per chiunque consegue l'iscrizione contemporanea nell'anagrafe di più comuni, si applica la sanzione amministrativa da 51,00 a 258,00 Euro.

3. (Comma abrogato dall'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689).

4. Le infrazioni previste a titolo di sanzione amministrativa per le infrazioni previste nel presente articolo, sia in seguito a condanna, sia per effetto di obblazione, spettano al comune.

D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 286

Art. 116 - Patente o certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e autoveicoli e certificato di idoneità alla guida di ciclomotori.

11. (Comma così costituito: - dall'art. 3 del d.P.R. 19 aprile 1994, n. 575, - modificato dall'art. 17, c. 1, al del D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9). L'annotazione del trasferimento di residenza da uno ad un altro comune o il cambiamento di abitazione nell'ambito dello stesso comune, viene effettuata dal competente ufficio centrale del Dipartimento per i trasporti terrestri che trasmette per posta, alla nuova residenza del titolare della patente di guida, un tagliando di convalida di apporre sulla medesima patente di guida. A tal fine, i comuni devono trasmettere al suddetto ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, per via telematica o su supporto magnetico secondo i tracciati record prescritti dal Dipartimento per i trasporti terrestri, notizia dell'avvenuto trasferimento di residenza, nel termine di un mese decorrente dalla data di registrazione della variazione anagrafica.

... omisss ...

d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495

Art. 252 - Adempimenti dell'intestatario del certificato di circolazione

(Articolo così costituito dall'art. 5 del d.P.R. 8 marzo 2006, n. 153)

5. In caso di trasferimento di residenza delle persone fisiche intestatarie di certificati di circolazione, i comuni, previa obbligatoria richiesta da parte degli interessati, devono trasmettere all'Ufficio centrale operativo del Dipartimento per i trasporti terrestri, per via telematica o su supporto cartaceo, secondo la modulistica prescritta dal Dipartimento per i trasporti terrestri, notizia dell'avvenuto trasferimento di residenza, nel termine di un mese decorrente dalla data di registrazione della variazione anagrafica. L'Ufficio centrale operativo sopra citato provvede ad aggiornare i certificati di circolazione trasmettendo per posta, alla nuova residenza dell'intestatario, un tagliando di convalida da apporre sul certificato di circolazione.

... omisss ...

d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.

Art. 41 - Validità dei certificati.

1. I certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni atterzati stati, qualità personali e fatti non soggetti a modificazioni hanno validità limitata. Le restanti certificazioni hanno validità di sei mesi dalla data di rilascio se disposizioni di legge o regolamentari non prevedono una validità superiore.

Comune di

Provincia di

UFFICIO ANAGRAFE

CAMBIO DI RESIDENZA IN TEMPO REALE

IL SINDACO

VISTA l'art. 5 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35;

VISTA la circolare del Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali n. 9 in data 27.04.2012;

RENDE NOTO

- Che dal 9 maggio 2012 entra in vigore la nuova disciplina in materia di dichiarazione di residenza. Il nuovo procedimento di registrazione delle dichiarazioni anagrafiche prevede che:
 - l'iscrizione anagrafica o la registrazione venga effettuata entro due giorni lavorativi successivi alla presentazione;
 - gli effetti giuridici delle dichiarazioni anagrafiche (e delle cancellazioni) decorrono dalla data della dichiarazione;
 - i cittadini potranno presentare le dichiarazioni anagrafiche non solo attraverso l'apposito sportello comunale, ma altresì per raccomandata, per fax e per via telematica, attraverso la compilazione di moduli conformi a quelli pubblicati sul sito del Ministero dell'Interno (<http://www.servizidemografici.interno.it/>) o del nostro comune (sito comune);
 - a seguito dell'iscrizione anagrafica (o della registrazione del cambiamento di abitazione) il Comune provvederà ad accertare la sussistenza dei requisiti previsti per l'iscrizione (o la registrazione) stessa e che, trascorsi 45 giorni dalla dichiarazione resa o inviata senza che sia stata effettuata la comunicazione dei requisiti mancanti, l'iscrizione (o la registrazione) si intende confermata.

AVVERTE

- Che in riferimento a quanto già previsto dall'art. 19, c. 3, del D.P.R. n. 223/1989, **si provvederà alla segnalazione alle autorità di pubblica sicurezza** delle discordanze tra le dichiarazioni rese dagli interessati e gli esiti degli accertamenti esperiti;

[EVENTUALE]

- **che si provvederà, inoltre, alla segnalazione delle dichiarazioni non corrispondenti al vero all'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale, per gli opportuni controlli e approfondimenti, avendo il Comune aderito alla convenzione per la collaborazione nell'attività di accertamento, recupero e contrasto all'evasione.**

L'ufficio anagrafe è a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Dalla residenza comunale, li



IL SINDACO

Iscrizione anagrafica e variazione di indirizzo all'interno del Comune per cittadini italiani e stranieri

Informazioni

Con l'art. 5 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, entrato in vigore il 9 maggio 2012 si ha una notevole velocizzazione dei tempi del procedimento di iscrizione e variazione anagrafica.

Il nuovo procedimento di registrazione delle dichiarazioni anagrafiche prevede che:

- l'iscrizione anagrafica, o la registrazione del cambio indirizzo, venga effettuata entro due giorni lavorativi successivi alla presentazione dell'istanza.
- gli effetti giuridici delle dichiarazioni anagrafiche (e delle cancellazioni) decorrono dalla data della dichiarazione.
- I cittadini potranno presentare le dichiarazioni anagrafiche non solo attraverso l'apposito sportello comunale, ma altresì per raccomandata, per fax e per via telematica, attraverso la compilazione di moduli che sono scaricabili al link in fondo a questa pagina.
- a seguito dell'iscrizione anagrafica (o della registrazione del cambiamento di abitazione) il Comune provvederà ad accertare la sussistenza dei requisiti previsti per l'iscrizione (o la registrazione) stessa e che, trascorsi 45 giorni dalla dichiarazione resa o inviata senza che sia stata effettuata la comunicazione dei requisiti mancanti, l'iscrizione (o la registrazione) si intende confermata.

L'ufficio anagrafe comunica:

- che provvederà alla segnalazione alle autorità di pubblica sicurezza delle discordanze tra le dichiarazioni rese dagli interessati e gli esiti degli accertamenti esperiti, come previsto dalla legge;

[EVENTUALE]

- che si provvederà, inoltre, alla segnalazione delle dichiarazioni non corrispondenti al vero all'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale, per gli opportuni controlli e approfondimenti, avendo il Comune aderito alla convenzione per la collaborazione nell'attività di accertamento, recupero e contrasto all'evasione.

Cosa serve

- Documento di identità del richiedente.
- Estremi relativi alla patente di guida (numero, categoria, data di rilascio ed autorità), alla targa dei veicoli, rimorchi, motocicli e contrassegni dei ciclomotori posseduti, di tutti coloro che cambiano indirizzo. E' indispensabile conoscere l'esatto indirizzo: denominazione dell'area di circolazione, numero civico esterno e, se esistente, interno.
- Esatto numero civico dell'abitazione in cui ci si trasferisce.

Quando

Il termine per adempiere è di 20 giorni dalla data di trasferimento.

Dove

I cittadini potranno presentare le dichiarazioni anagrafiche non solo attraverso l'apposito sportello comunale, ma altresì per raccomandata, per fax e per via telematica.

Quest'ultima possibilità è consentita ad una delle seguenti condizioni:

- a) che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
- b) che l'autore sia identificato dal sistema informatico con l'uso della Carta d'identità elettronica, della carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentano l'individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;
- c) che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante;
- d) che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento d'identità del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice.

Avvertenza: inserire l'indirizzo PEC e il numero di fax dell'anagrafe.

Modulistica

- 853460.4 – Modello ministeriale di dichiarazione di residenza [PDF Compilabile].
- 853460.4-bis – Allegato per indicare altri familiari.
- 853460.5 – Modello ministeriale di dichiarazione di trasferimento di residenza dall'estero [PDF Compilabile].
- 853460.6 – Avvertenze e documentazione per l'istanza presentata da cittadini comunitari.
- 853460.7 – Avvertenze e documentazione per l'istanza presentata da cittadini extra-comunitari.